

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento disciplinare Agenti Sportivi

Art. 1 – Competenze e sanzioni

1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento disciplinare, in attuazione del Regolamento CONI Agenti Sportivi ed in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado:

- a) le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento FIGC Agenti Sportivi;
- b) il compimento senza titolo, da parte di soggetti non iscritti al Registro nazionale:
 - i) di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
 - ii) di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica della professione sportiva regolamentata di agente sportivo, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione anche minimale, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

3. Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) radiazione dal Registro federale.

4. Per le violazioni commesse da soggetti che non siano agenti sportivi iscritti al Registro nazionale, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alla FIGC e alle altre federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa, che può arrivare sino alla inibizione perpetua;
- b) inibizione, per il medesimo periodo di cui alla lett. a), a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale;
- c) inibizione, per il medesimo periodo di cui alla lett. a), alla domiciliazione prevista dal Regolamento Agenti Sportivi;
- d) inibizione, per il medesimo periodo di cui alla lett. a), a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo.

Si applicano altresì le sanzioni previste al precedente comma 3, lett. a) e b), a fare tempo dall'eventuale iscrizione al Registro federale.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 2 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi:

- a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
- b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analoga impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

6. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l'agente è automaticamente sospeso

dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione Federale Agenti Sportivi, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

7. È punito con la sospensione dal Registro federale da sei a trentasei mesi l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

8. L'agente sportivo non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un calciatore o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro federale nei casi giudicati più gravi.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi, diverse dalla censura, sono pubblicate nel Registro federale.

10. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti sanzionatori adottati.

11. Le sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma 3 sono versate alla FIGC. Nel caso in cui le somme versate dall'agente sportivo eccedano quelle risultanti dalla decisione di secondo grado, la FIGC deve provvedere al rimborso della differenza entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi.

Art. 2 – Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi alla Commissione Federale Agenti Sportivi sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) su esposto di chiunque vi abbia interesse;
- c) a seguito di comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi;
- d) d'ufficio.

2. L'esposto dovrà contenere:

- a) i dati completi dell'esponente;
- b) i fatti e le ragioni poste a fondamento dell'esposto;
- c) eventuali documenti e/o mezzi di prova, compresi i nominativi di eventuali testimoni;
- d) la sottoscrizione dell'esponente e/o quella del difensore munito di procura;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata dove l'esponente dovrà dichiarare di voler ricevere tutte le comunicazioni.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi, ricevuto l'atto di deferimento, l'esposto o la comunicazione della Commissione CONI Agenti Sportivi, nei dieci giorni successivi è tenuta ad aprire il fascicolo del procedimento disciplinare, attribuendo un numero di ruolo al procedimento e informando immediatamente la Commissione CONI Agenti Sportivi e la Procura Generale dello Sport. Le stesse comunicazioni vengono date in caso di instaurazione del procedimento di Ufficio.

Art. 3 – Archiviazione del procedimento disciplinare

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi, se l'esposto risulta manifestamente infondato ovvero i fatti contestati appaiono irrilevanti, entro dieci giorni dall'apertura del fascicolo del procedimento disciplinare, potrà proporre alla Procura Generale dello Sport di archiviare il procedimento.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi, concluse le indagini, se ritiene che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, comunica entro dieci giorni alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione.

3. La Procura Generale dello Sport alla prima riunione utile successiva alla ricezione della proposta di archiviazione potrà approvarla, con provvedimento sommariamente motivato, oppure, se la gravità e concordanza dei fatti fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione, potrà deliberare la prosecuzione del procedimento disciplinare.

4. Nel caso di prosecuzione del procedimento disciplinare i termini di effettuazione delle indagini, sospesi dalla data di presentazione dell'intenzione di archiviazione, inizieranno a decorrere nuovamente alla data di comunicazione della decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Art. 4 – Istruzione del procedimento

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi esercita l'azione disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2.

2. Quando non deve disporre l'archiviazione, la Commissione Federale Agenti Sportivi, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato di procedere all'inculpazione e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. L'audizione deve essere effettuata dal Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero da un componente della stessa Commissione all'uopo delegato. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi.

3. Qualora la Commissione Federale Agenti Sportivi ritenga di dover confermare la propria intenzione di sostenere l'accusa in giudizio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando l'inculpazione dandone comunicazione all'inculpato, alla Procura Generale dello Sport e alla Commissione CONI Agenti Sportivi. Nell'atto di inculpazione sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite; nel medesimo atto di inculpazione è formulata la richiesta di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare.

Art. 5 – Svolgimento delle indagini

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni di cui ha notizia, anche avvalendosi della Procura federale.

2. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dalla apertura del fascicolo del procedimento disciplinare.

3. Su istanza congruamente motivata della Commissione Federale Agenti Sportivi, la Procura Generale dello Sport può autorizzare la proroga di tale termine per la durata di sessanta giorni.

4. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Art. 6 – Procedimento innanzi alla Commissione Federale Agenti Sportivi

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto di inculpazione di cui al precedente art. 4, comma 3, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi fissa l'udienza di discussione e comunica all'inculpato e alla Commissione CONI Agenti Sportivi la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Commissione Federale

Agenti Sportivi e l'incolpato e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Art. 7 – Svolgimento dell'udienza e decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi

1. L'udienza innanzi alla Commissione Federale Agenti Sportivi si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi o in mancanza dal Vice-Presidente. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

4. Il termine per la pronuncia della decisione motivata è di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto di incolpazione di cui al precedente art. 4, comma 3.

5. La decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi è senza indugio comunicata all'interessato, alle altre parti o alle federazioni sportive nazionali eventualmente interessate, alla Commissione CONI Agenti Sportivi e pubblicata nel Registro federale.

Art. 8 – Assunzione dei mezzi istruttori - Decisione

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi decide circa l'ammissibilità e rilevanza delle prove eventualmente richieste ai sensi del precedente art. 6; in caso di loro ammissione, fissa una data per la loro escussione, informandone l'incolpato e onerandolo della relativa convocazione; la Commissione Federale Agenti Sportivi, qualora lo ritenga necessario, dispone d'Ufficio accertamenti e mezzi di prova utili per la decisione.

2. Nel caso in cui i soggetti convocati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi siano tesserati presso una federazione sportiva nazionale, saranno tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste della Commissione Federale Agenti Sportivi. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituirà infrazione disciplinare e comporterà la trasmissione degli atti alla procura federale di competenza per l'ulteriore seguito, dandone comunicazione anche alla Commissione CONI Agenti Sportivi.

Art. 9 – Giudizio innanzi alla Commissione CONI Agenti Sportivi

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 10 – Rinvio al Codice di Giustizia Sportiva del CONI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei limiti di compatibilità con il contenuto del presente Regolamento, si applicano i principi e le norme del Codice di Giustizia Sportiva del CONI relative ai procedimenti instaurati innanzi ai tribunali federali con atto di deferimento.